m_pi.AOODRTO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0020201.12-11-2026.h.21:55

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
Statali di ogni ordine e grado della Regione Toscana
LORO SEDI

OGGETTO: <u>Ferie docenti con contratto a tempo determinato</u>

Premessa: il quadro normativo e l'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e nazionale in sintesi

Il diritto alle ferie del personale docente si colloca all'interno di un quadro regolatorio speciale, giustificato dalle peculiarità organizzative del settore scolastico e dalla necessità di garantire la continuità didattica e la priorità al diritto allo studio costituzionalmente protetto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 9, del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 (norma di riferimento i cui principi regolatori permangono nel sistema contrattuale), le ferie dei docenti devono essere fruite prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante lo svolgimento delle lezioni, la fruizione è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, condizionata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Con l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 (convertito in Legge n. 135/2012), è stato introdotto il divieto generale di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego, mirato a garantire l'effettivo riposo del lavoratore e a prevenire abusi spesa.

L'art. 1, commi 54 e 55, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ha integrato tale divieto, stabilendo che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (esclusi i giorni destinati a scrutini, esami e attività valutative). Il comma 55 ha parzialmente derogato al divieto di monetizzazione per i supplenti brevi e per i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, riconoscendo l'indennità sostitutiva esclusivamente nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è stato "consentito" *ex lege* di fruirne.

La giurisprudenza di legittimità si era espressa sul tema recependo i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE (sentenze Kreuziger e Max-Planck) in materia di inderogabilità del diritto alle ferie retribuite.

Responsabile del procedimento:
Luciano TAGLIAFERRI

CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. U. N. 0005244 DEL 19/11/2026 - V/5

CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. U. N. 0005244 DEL 19/11/2026 - V/5

Con tre significative pronunce (Cass., sentt, n. 15415/2024, n..16715/2024 e n. 28587/2024), la Corte di Cassazione aveva stabilito che:

- Il lavoratore non può perdere automaticamente il diritto alle ferie o all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro per il solo fatto di non averne fatto richiesta.
- Grava sul datore di lavoro (Dirigente Scolastico) l'onere di dimostrare di aver adempiuto al dovere di diligenza, invitando formalmente il docente a fruire delle ferie e avvisandolo espressamente che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto e della relativa indennità.

Come noto, l'applicazione di tale onere di invito e avviso ha generato un ampio contenzioso dinanzi ai giudici di merito, divisi tra chi ha esteso tale principio a qualunque periodo di sospensione delle lezioni e chi lo ha limitato esclusivamente al periodo successivo al termine delle attività didattiche.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 16530 e n. 16525 del 27 maggio 2026 e, successivamente, con la sentenza n. 18590 dell'8 giugno 2026 (pronunciate in esito a distinti rinvii pregiudiziali *ex* art. 363-bis c.p.c. disposti dalla Corte d'Appello di Torino), ha delineato in via definitiva i confini del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute per i docenti assunti con contratto a tempo determinato.

I giudici di legittimità, nelle citate pronunce, forniscono una chiara ricostruzione del rapporto tra la disciplina di legge, la contrattazione collettiva e «*il diritto eurounitario, ancorato ad una attività continua, non correlata alla peculiarità del sistema scolastico*», distinguendo l'applicazione delle tutele a seconda dei diversi periodi dell'anno scolastico.

La Suprema Corte dirime i contrasti interpretativi formulando tre specifici principi di diritto che diversificano il regime applicabile in base al periodo dell'anno scolastico:

1. Regime applicabile durante la sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, ponti regionali).

Per i giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali che cadono tra l'inizio e la fine delle lezioni (es. vacanze natalizie, pasquali e ponti), non è necessario un invito formale o un avviso preventivo da parte del Dirigente Scolastico per escludere il diritto alla monetizzazione. In questo intervallo temporale, i docenti non sono impegnati nelle lezioni frontali né, ordinariamente, in attività collegiali o funzionali. Poiché i calendari regionali sono noti e predeterminati, il docente è posto direttamente dalla legge nella condizione oggettiva di poter pianificare e fruire delle ferie maturate. Di conseguenza, la mancata richiesta

di fruizione comporta la perdita automatica della quota corrispondente di indennità sostitutiva, che verrà liquidata solo per l'eventuale differenza residua qualora il docente non abbia maturato giorni sufficienti rispetto alle sospensioni previste.

2. Regime applicabile dal termine delle lezioni al 30 giugno.

In questo periodo, compreso tra la fine delle lezioni ordinatrici e il termine formale delle attività didattiche stabilito al 30 giugno, resta pienamente valido l'onere informativo a carico del datore di lavoro. In tale arco temporale, i docenti sono ordinariamente impegnati o devono tenersi a disposizione per gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative deliberate dal collegio docenti. Non essendoci una totale e libera fruibilità delle ferie a causa degli adempimenti d'ufficio, il supplente ha diritto all'indennità sostitutiva qualora il Dirigente Scolastico non lo abbia formalmente invitato per iscritto a godere dei giorni feriali residui, avvisandolo espressamente della perdita del diritto in caso di inerzia.

3. Disciplina delle festività soppresse (Legge n. 937/1977)

Le quattro giornate di riposo previste dalla Legge n. 937/1977 sono assimilate al medesimo regime delle ferie per quanto riguarda le modalità di godimento del personale precario. I supplenti brevi o con contratto fino al termine delle lezioni devono usufruire di tali giornate entro il termine del rapporto di lavoro e rigorosamente durante i periodi di sospensione delle lezioni, senza che sia possibile procedere a monetizzazioni separate al di fuori dei limiti previsti per i giorni di congedo ordinario.

Indicazioni operative

Alla luce di quanto sopra e, in specie, delle recenti pronunce della Corte di Cassazione - che si allegano per completezza -, si ritiene opportuno che, all'atto dell'instaurarsi del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto, le S.S.L.L. provvedano ad invitare/diffidare formalmente i docenti interessati - con una comunicazione scritta e protocollata da sottoporre alla sottoscrizione del singolo docente per approvazione - a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie e festività soppresse, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti) e anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie e alle festività stesse e alla relativa indennità sostitutiva.

CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. El. N. 0005244 DEL 19/11/2026 - V/5

Si allegano: Sentenze Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16530 e n. 16525 del 27 maggio 2026, e n. 18590 dell'8 giugno 2026.

Il Direttore Generale

Luciano Tagliaferri

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LUCIANO TAGLIAFERRI

In Data/On Date:
giovedì 12 novembre 2026 21:36:36

CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. E. N. 0005344 DEL 19/11/2026 - V/5